

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"Parmalat Finanziaria spa 1997/2007"
Codice ISIN IT 0000960044

Articolo 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario "Parmalat Finanziaria spa 1997/2007" è di lire 200 miliardi ed è costituito da n. 200.000.000 obbligazioni del valore nominale di lire 1.000 cadauna, rappresentate da certificati obbligazionari nel taglio unico da 5.000 obbligazioni.

Ciascun certificato da 5.000 obbligazioni è munito di n° 5 cedole relative agli interessi annuali pagabili dal 2/1/1998 al 2/1/2002, numerate progressivamente dalla n. 1 alla n. 5, e da n° 10 cedole relative agli interessi semestrali (o annuali) pagabili dal 2/7/2002 al 2/1/2007, numerate progressivamente dalla n. 6 alla n. 15.

Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di lire 1.000 cadauna.

I titoli sono al portatore, non sono frazionabili e non è ammessa la trasformazione in certificati nominativi.

A richiesta e contro rimborso delle spese, potranno essere emessi speciali certificati rappresentativi di un raggruppamento di titoli multipli di 5.000 obbligazioni così come il frazionamento di tagli raggruppati.

Articolo 2 - Durata

Il prestito sarà integralmente rimborsato il 2 gennaio 2007.

Articolo 3 - Interessi

Le obbligazioni fruttano, al 2 gennaio di ogni anno, interessi lordi pagabili posticipatamente pari al 7,25% per anno salvo quanto previsto al successivo art. 4.

Articolo 4 - Opzione a beneficio dell'emittente di variare il titolo a tasso fisso in titolo a tasso variabile

A cinque anni dalla data di emissione l'emittente ha l'opzione di trasformare, con un preavviso di almeno 15 giorni precedenti al 2 gennaio 2002, il titolo a tasso fisso in un titolo a tasso variabile con interessi pagabili in rate semestrali posticipate, al 2 luglio e al 2 gennaio di ogni anno, a partire dal 2 luglio 2002 e fino al 2 gennaio 2007, indicizzate al rendimento semplice lordo del "BOT a 6 mesi" maggiorato dello 0,70%.

La cedola verrà calcolata su un semestre di gg. 180/360. Il tasso semestrale di interesse, come sopra determinato, sarà arrotondato al centesimo più vicino.

La quotazione del "BOT a 6 mesi" è il rendimento semplice lordo del "BOT a 6 mesi rilevato nel corso dell'asta di metà mese del mese immediatamente precedente il godimento di ciascuna cedola.

Qualora tale rilevazione non fosse disponibile la quotazione del "BOT a 6 mesi" è il rendimento semplice lordo del "BOT a 6 mesi" rilevato nel corso dell'asta di fine mese del mese immediatamente precedente il godimento di ciascuna cedola.

Qualora tali rilevazioni non fossero disponibili, si assumerà il tasso "LIBOR a 6 mesi", maggiorato di 50 punti base, rilevato alle ore 11,00 del secondo giorno lavorativo londinese antecedente la decorrenza di ciascun periodo di interesse (attualmente pagina Telerate n° 3740). In tal caso la cedola indicizzata al LIBOR verrà calcolata su base "giorni effettivi trascorsi in ciascun periodo di interessi/360".

Articolo 5 - Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate in unica soluzione il 2 gennaio 2007, alla pari e senza alcuna

deduzione di spese, contro consegna dei titoli.

Dette obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data fissata per il loro rimborso.

Articolo 6 - Casse incaricate del servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute e il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso la sede della Società nonché presso le Casse incaricate dall'emittente e presso la Monte Titoli spa per i titoli dalla stessa amministrati.

Articolo 7 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle singole cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 8 - Regime fiscale

Ai sensi dell'art. 26, 1° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600 e dell'art. 10 della Legge 25 novembre 1983 n° 649, gli interessi, premi e altri frutti sulle obbligazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alla ritenuta alla fonte del 12,50% con obbligo di rivalsa.

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 239 del 1° aprile 1996 a decorrere dalla prima cedola successiva a quella in corso di maturazione al 1° gennaio 1997 agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni emesse da Società residenti con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani:

- non si applica la ritenuta alla fonte del 12,50% di cui al primo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600;
- si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50%, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni percepiti dai soggetti residenti indicati all'art. 2 comma 1 e dai soggetti non residenti indicati all'art. 6 comma 2 del sopracitato Decreto Legislativo n° 239 del 1° aprile 1996;
- l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% verrà applicata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni da chiunque percepiti nei casi particolari previsti dall'art. 5 secondo comma del sopracitato D.L. n° 239 del 1° aprile 1996.

Articolo 9 - Quotazione

Sarà richiesta alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) l'ammissione alla quotazione nel sistema telematico delle Borse Valori italiane delle obbligazioni "Parmalat Finanziaria spa 1997/2007".

Articolo 10 - Varie

Tutte le comunicazioni di Parmalat Finanziaria spa agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso che verrà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Qualsiasi contestazione fra i portatori delle obbligazioni e Parmalat Finanziaria spa sarà decisa esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria di Parma e tale autorità rimane l'unica competente senza che sia ammessa deroga alcuna.